

Deliberazione della Giunta Regionale 11 settembre 2013, n. 1-6347

Crisi aziendale Romi Italia Srl in liquidazione: cessione del ramo d'azienda e supporto regionale tramite acquisizione temporanea del marchio Sandretto e della proprietà industriale e licenza d'uso - mandato a Finpiemonte S.p.A.

A relazione dell'Assessore Porchietto:

Visto che la Romi Italia S.r.l. in liquidazione (di seguito Romi Italia) aveva in corso la CIGS per crisi aziendale a decorrere dal 25.07.2012 e fino al 24.07.2013 per n. 148 lavoratori e che in data 02.05.2013 la Società ha attivato una procedura di licenziamento collettivo per la totalità dei dipendenti pari a n. 142 lavoratori, di cui n. 49 operanti presso lo stabilimento di Pont Canavese e n. 92 operanti presso lo stabilimento di Grugliasco (TO);

dato atto che in data 19.06.2013, Romi Italia ha comunicato alla Regione Piemonte, come previsto dall'Art. 4, co, 6 legge 223/91, che l'esame congiunto tra l'Azienda e OO.SS. aveva dato esito negativo;

considerato la Regione Piemonte a seguito dell'esito negativo della fase sindacale della Procedura, al fine di trovare soluzioni alternative ai licenziamenti, ha indetto riunioni in data 17.07.2013, 19.07.2013, 22.07.2013 e in data 23.07.2013, e che tale riunione si è conclusa il giorno 24.07.2013 con la sottoscrizione di un verbale di mancato accordo;

visto che nonostante il mancato accordo, Romi Italia si è impegnata a non procedere al licenziamento dei lavoratori fino alla data del 13.09.2013 e a ricorrere alla CIG in deroga alla normativa vigente e dal 25.07.2013 al 13.09.2013 per n. 142 lavoratori;

considerato che Romi Italia ha dichiarato essere pendenti trattative con una cordata imprenditoriale per la cessione di ramo d'azienda in liquidazione. Dette trattative prevederebbero la cessione della sola attività produttiva a favore del nuovo acquirente, che fruirebbe della proprietà industriale e del marchio d'impresa "Romi ex Sandretto", in virtù di un contratto di licenza d'uso secondo le modalità infra descritte;

preso atto che detta condizione è ritenuta essenziale dal venditore per realizzare la cessione;

visto che Romi Italia ha richiesto alla Regione Piemonte, quale soggetto istituzionale super partes, di farsi parte attiva per garantire il buon esito delle trattative in corso;

rilevato che la Regione Piemonte ha interesse ad evitare la cessazione dell'attività produttiva e l'estinzione del marchio "Romi ex Sandretto", viste le pesanti conseguenze che ciò comporterebbe sul piano occupazionale e, più in generale sul tessuto economico e sociale piemontese già compromesso dall'attuale congiuntura economica, e a tal fine intende favorire la prosecuzione dell'attività aziendale garantendo l'operazione di cessione dell'azienda in crisi, tramite: a) l'acquisizione temporanea da Romi Italia S.r.l. in liquidazione ("Romi"), del marchio "Sandretto", dei brevetti e domande di brevetto afferenti detto ramo d'azienda, nonché dei disegni e modelli relativi ai prodotti Sandretto, della "Proprietà Industriale" nel suo complesso, e b) la contemporanea concessione in uso a favore del soggetto che rileverà l'azienda oggi in liquidazione, a condizione che detto nuovo soggetto abbia interesse convergente al mantenimento dell'attuale attività produttiva e allo sviluppo del marchio;

ritenuto che al fine di favorire il buon esito delle trattative volte al trasferimento dell'attività produttiva, e al fine altresì di evitare l'estinzione di un marchio storico e al contempo salvaguardare il valore commerciale del medesimo, si rende necessario individuare un soggetto "istituzionale" che contemporaneamente alla cessione del ramo aziendale da parte di Romi, acquisti il marchio, ne mantenga la proprietà per un periodo massimo di cinque anni e lo conceda in uso all'acquirente dell'azienda, alle condizioni che saranno pattuite nel duplice interesse pubblico al mantenimento dell'attività nel territorio piemontese e alla salvaguardia dei livelli occupazionali compatibilmente con l'attuale congiuntura economica;

visto che l'operazione sopra descritta riveste il carattere della temporaneità a supporto dell'intervento pubblico nell'economia regionale ed è subordinata alla formalizzazione dell'atto di cessione del ramo d'azienda, Finpiemonte, decorsi cinque anni dalla data di concessione in uso della licenza, e nel caso in cui la licenziataria avrà positivamente adempiuto alle obbligazioni di mantenimento sul territorio piemontese delle attività industriali "ex Sandretto", dovrà trasferire alla licenziataria la piena titolarità della proprietà Industriale acquisita;

considerato che quanto ai costi delle operazioni sopra descritte e di quelle connesse, Finpiemonte non verserà alla Romi alcun corrispettivo e/o royalty, né la licenziataria verserà a Finpiemonte alcun corrispettivo, in considerazione del fatto che il valore del marchio e della proprietà industriale è incluso nella valutazione dell'azienda in crisi ceduta da Romi ai nuovi acquirenti, e che l'intervento della Regione risponde a finalità di mero supporto e garanzia al mantenimento delle attività in Piemonte;

dato atto che tutti i costi delle operazioni, afferenti iscrizioni, trascrizioni, registrazioni, costi legali, per quanto ammesso, dovranno essere posti a carico di Romi e del nuovo acquirente licenziatario del marchio e della proprietà industriale;

vista la legge Regionale del 26.07.2007, n. 17 e successive modifiche con la quale si è proceduto alla riorganizzazione societaria dell'istituto Finanziario Regionale Piemontese (istituito con la legge regionale del 26.01.1976, n. 8) che ha assunto la nuova denominazione di Finpiemonte S.p.A., società a capitale interamente pubblico ed a prevalente partecipazione regionale che (secondo lo schema dell' in house providing) esercita funzioni e svolge attività strumentali alle competenze della Regione;

considerato, pertanto, che Finpiemonte per lo svolgimento della propria attività in attuazione degli indirizzi regionali può effettuare tutte le operazioni di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario necessarie;

considerato che è necessario prevedere una spesa complessiva massima presunta pari a € 38.000,00 oneri fiscali compresi per l'affidamento a Finpiemonte delle attività contrattuali sopra descritte e di quelle connesse e conseguenti;

verificata la disponibilità sul Bilancio regionale a valere sull'UPB DB15111 del Bilancio 2013, si ritiene di provvedere al conferimento di suddette risorse a Finpiemonte demandando alla Direzione regionale competente l'assunzione dei provvedimenti conseguenti, ai sensi dell'art. 30 della Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte, approvata con D.G.R. n. 2-13588 del 22/3/2010;

vista la legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 "Ordinamento contabile della Regione Piemonte";

vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;

vista la Legge regionale n. 8 del 7 maggio 2013 “Legge finanziaria per l’anno 2013”;

vista la Legge regionale n. 9 del 7 maggio 2013 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015”;

vista la Legge regionale n. 16 del 6 agosto 2013 “Assestamento al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2013 e al bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013/2015”;

tutto ciò premesso;

la Giunta Regionale ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge,

delibera

- di approvare per le motivazioni sopra esposte, l’intervento di supporto e garanzia alla crisi Romi Italia srl in liquidazione come sopra descritto, a condizione che si formalizzi la cessione della azienda da parte di Romi Italia srl in liquidazione;
- di dare mandato a Finpiemonte, a garanzia della cessione dell’azienda, di: i) acquisire per sè o per persona da nominare, temporaneamente il marchio “Sandretto”, i brevetti e domande di brevetto afferenti al ramo d’azienda Sandretto, nonché i disegni e modelli relativi ai prodotti Sandretto, il *demain name* www.sandretto.it, complessivamente “la Proprietà Industriale”, da Romi Italia S.r.l. in liquidazione, ii) concedere in uso quanto sopra a favore del soggetto che rileverà l’azienda Romi Italia srl in liquidazione, per la durata di 5 anni; iii) definire clausole contrattuali a tutela della continuità aziendale in Piemonte e dei connessi livelli occupazionali;
- di demandare alla Direzione Regionale competente di adottare i provvedimenti per l’affidamento a Finpiemonte delle attività contrattuali sopra descritte e di quelle connesse e conseguenti per una spesa complessiva massima presunta pari ad euro 38.000,00 oneri fiscali compresi a valere sull’UPB DB15111 del Bilancio 2013 con riserva di eventuali successive integrazioni, ai sensi dell’art. 30 della Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte, approvata con D.G.R. n. 2-13588 del 22/3/2010.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)